



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO
UFFICIO URBANISTICA, AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 10 / 2019

**OGGETTO: CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERO DI DOSOLO SIG.RA
DELFINI LIVIANA**

IL RESPONSABILE

Visto:

- l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei servizi;
- l'art.4 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.20 del 24 aprile 1997, relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;
- che con Delibera di Giunta Comunale n° 108 del 31/10/2018 è stato nominato quale Responsabile del Servizio Tecnico il Dott. Vincenzo Madeo autorizzando lo stesso ad adottare atti tecnici ed amministrativi per la realizzazione del piano delle risorse e degli obiettivi;
- la richiesta presentata in data 04/09/2018 prot. 6344 dalla sig.ra Delfini Liviana, volta ad ottenere in concessione una celletta ossario nel cimitero di Dosolo, contraddistinta con il n° 11, posta sopra ai loculi, blocco loculi n° 5 per la tumulazione delle salme dei propri parenti;
- l'art.17 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, approvato con atto consiliare n.89 del 29 novembre 1994, e s.m.i. che regola la concessione predetta stabilendone la durata in anni 40 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso;
- preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 57 del 26/04/2016 venivano approvate le vigenti tariffe per le concessioni cimiteriali, fissando un diritto di €. 230,00 per le concessioni delle cellette ossario di vecchia realizzazione, prive di lapide poste in ultima fila sopra ai loculi;
- tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con

firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

- dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

- visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

determina

- di affidare in concessione alla sig.ra Delfini Liviana , una celletta ossario nel cimitero di Dosolo, contraddistinta con il n° 11, posta sopra ai loculi, blocco loculi n° 5 per la tumulazione delle salme dei propri parenti;

- di dare atto che la concessione predetta avrà la durata di anni 40 decorrenti dalla data di stipula del contratto;

- di dare, altresì, atto che il corrispettivo dovuto al Comune ammonta a €. 230,00 fermo restando l'ulteriore integrazione stabilita per le concessioni in vita;

- di introitare i proventi al titolo "3" - tipologia 100 - CAP. 23360 proventi da concessioni cimiteriali;

- di subordinare la concessione alle disposizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Mortuaria, nonché alle norme che saranno emanate in futuro;

- di stipulare il relativo contratto di concessione a spese del concessionario;

- il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

- Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Dato atto che il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 è in corso di approvazione;

- Considerato che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione si applica il dettato dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, riguardante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

- Richiamato il comma 5 del citato art. 163, che testualmente recita: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 15.01.2019, ad oggetto “Esercizio provvisorio 2019 – Assegnazione delle dotazioni finanziarie”;

- la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente del settore.

Lì, 21/01/2019

IL RESPONSABILE
MADEO VINCENZO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)